COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Senatore Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi *(Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato)* (1514) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 5, 6

Melillo Savino, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 6

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC), *Relatore* 3

Ratto Remo (gruppo repubblicano) 6

Rebecchi Aldo (gruppo PDS) 5

Sapienza Orazio (gruppo DC) 5

La seduta comincia alle 11,30.

Discussione della proposta di legge senatore Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'inizitiva del senatore Biscardi: « Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 agosto 1992.

Su tale provvedimento dovranno esprimere il prescritto parere le Commissioni I, V e VII. Gli eventuali emendamenti che fossero approvati in questa seduta in linea di principio verrebbero sottoposti, unitamente alla proposta di legge, all'esame delle predette Commissioni. A tal fine è prevista per la prossima settimana, in attesa dell'espressione dei prescritti pareri, un'altra seduta avente come oggetto l'esame complessivo del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, per illustrare adeguatamente tale proposta di legge debbo ricordare brevemente l'evoluzione della normativa sul reclutamento del personale docente e direttivo.

Tutti noi sappiamo, anche per aver vissuto questo « tormentone », che è ormai vigente per i docenti il regime del cosiddetto doppio canale, fondato su concorsi indetti con periodicità triennale. Per il personale direttivo è invece prevista la formazione di due graduatorie ad esaurimento, per le quali ancora il legislatore ha omesso di trasformare in triennale l'originaria validità biennale.

Qui vorrei fermarmi un momento, se me lo consentono i colleghi della Commissione, per portare avanti una riflessione.

Sappiamo che per il personale direttivo e per i presidi la norma del doppio canale non è stata messa a regime. Tra l'altro – mi rivolgo soprattutto al sottosegretario Melillo – la finanziaria 1992 ha espresso l'orientamento di non indire concorsi per i posti che possono essere coperti ricorrendo a graduatorie tuttora vigenti. Il Ministero della pubblica istruzione, viceversa, sostiene che se portassimo la validità delle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi da tre a quattro anni, come mi accingerei a proporre, l'ulteriore proroga sottrarrebbe posti destinati al concorso ordinario. Se allora la finanziaria blocca i concorsi e giunge dal Ministero l'orientamento secondo cui un'ulteriore proroga della graduatoria impedirebbe lo svolgimento di questi concorsi, bisogna cercare di armonizzare le due posizioni.

Prima dunque di apprestarmi a presentare un emendamento per portare la validità della graduatoria da tre a quattro anni, il ministero dovrebbe sciogliere questo nodo.

Come abbiamo detto, dobbiamo razionalizzare la materia portando la norma a regime. Si propone a tal fine di assegnare i posti non utilizzati della graduatoria per titoli ed esami al parallelo concorso per titoli.

In conclusione, il relatore propone di approvare il provvedimento per principi di giustizia e di equità tra il personale docente e quello direttivo.

Mi preme tuttavia osservare che restano da affrontare ancora due questioni, rispetto alle quali ho presentato due articoli aggiuntivi al testo della proposta di legge.

All'articolo 2 si dovrebbe prevedere che le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992, mantengano la loro validità anche per l'anno scolastico 1992-1993. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni ed integrazioni sarebbe pertanto prorogato fino al 31 ottobre 1993.

L'articolo 3 stabilirebbe che il triennio di validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, da bandire in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1993-1994. I posti relativi all'anno scolastico 1992-1993, destinato al predetto concorso sono conferiti, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, agli idonei delle graduatorie del concorso ordinario già espletato. In caso di esaurimento o in mancanza di tali graduatorie, i posti non conferiti vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui al comma 2. Per tali posti non si applica il reintegro di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli a posti di coordinatore amministrativo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

Per non parlare in turco, per farmi capire dai colleghi, dirò che cosa ho voluto intendere presentando questi due articoli aggiuntivi. Per quanto concerne il problema oggetto dell'articolo 2, occorre ricordare che le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 in forza della legge 6 agosto 1991, n. 244, avrebbero dovuto essere predisposte per il biennio scolastico 1992-1993 e 1993-1994, secondo la nuova disciplina dettata al riguardo dall'articolo 8. L'applicazione di questa disciplina ha fatto insorgere una serie di problemi interpretativi di non facile soluzione, che richiedono una pesantezza organizzativa ed un grande impiego di risorse finanziarie al presente purtroppo non sostenibili dall'amministrazione scolastica, sia per la carenza di strutture sia per le note e conosciute ristrettezze di bilancio.

Va anche fatto presente al riguardo che l'oneroso sistema di formazione delle graduatorie in parola risulta estremamente sproporzionato e ridondante rispetto alle ormai scarse possibilità di utilizzo delle medesime.

Per quanto concerne il secondo articolo aggiuntivo, l'articolo 3 intende ovviare agli inconvenienti derivanti dal

ritardo nell'emanazione del bando di concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo nelle istituzioni scolastiche.

Raccomando l'approvazione sollecita di tali proposte, fermo restando quanto ha detto il presidente. Sottolineo infine l'opportunità di razionalizzare il difficile comparto della scuola e di mettere a regime le graduatorie, ponendo tutti i lavoratori del settore in una situazione di equità.

ALDO REBECCHI. Devo confessare un certo disagio rispetto alla seconda parte dell'intervento della collega Nucci Mauro riguardante la presentazione di questi articoli aggiuntivi; mi pare che tale modifiche necessitino per le implicazioni che oggettivamente hanno di una valutazione più attenta e approfondita.

Sebbene la collega abbia cercato di tradurre parte del suo intervento dal turco all'italiano, quando si interviene con provvedimenti su proroghe di graduatorie in materia di concorsi occorre sapere che da ciò derivano sempre effetti e controeffetti i quali devono essere valutati con assoluta circospezione e attenzione.

Non mi sento molto francamente di esprimere un'opinione sugli aspetti sollevati, per cui ritengo che debba essere offerta alla Commissione la possibilità di riflettere ulteriormente.

In ordine alla prima parte viceversa mi pareva di poter accedere all'impostazione del relatore, in quanto anche noi riteniamo che si debbano porre su un piano di parità i due criteri procedurali (quello relativo ai docenti e quello riguardante il personale direttivo) in base ai quali si viene inseriti nella pubblica amministrazione. Siamo dell'opinione che la validità delle graduatorie debba essere prolungata fino a quattro anni. Bisognerebbe comunque recuperare quanto il ministro Jervolino aveva assicurato al Senato: la durata permanente dei titoli e delle graduatorie acquisite, così come avviene per altre categorie.

In ordine agli articoli aggiuntivi presentati dal relatore, avremmo la necessità di affrontare il problema con più tempo, in modo da comprendere fino in fondo quali saranno gli effetti delle proposte avanzate.

PRESIDENTE. Quando ho richiamato l'opportunità e la necessità di adottare solo in linea di principio eventuali emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, mi sono permesso di rappresentare quell'opportunità – al di là del contenuto, rispettando gli orientamenti e le riflessioni – solo per una questione di economia procedurale. Il Governo o i rappresentanti dei gruppi potranno poi intervenire esprimendo il loro parere contrario a questo o a quell'emendamento per le motivazioni più varie. Adottare oggi in linea di principio queste modifiche non significa accettare acriticamente il loro contenuto o essere acquiescenti rispetto allo stesso, ma solo compiere un adempimento per recuperare spazi temporali, in modo tale che le Commissioni cui spetta l'espressione del parere possano darlo contemporaneamente sul testo e sugli emendamenti.

ORAZIO SAPIENZA. Signor presidente, ci troviamo in presenza di un provvedimento che per certi aspetti – sia quelli contenuti nel provvedimento, sia quelli affrontati con l'emendamento e gli articoli aggiuntivi presentati – presenta oggettive esigenze di rapida approvazione.

Desidero sottolineare che le modifiche proposte non sono il frutto dell'elucubrazione mentale dei presentatori, ma della richiesta avanzata, anche da parte sindacale oltre che dal Governo, di apportare aggiustamenti che si rendono necessari per sopperire ad alcune esigenze.

Ferma restando la posizione che ciascun gruppo assumerà, credo che la strada indicata dal presidente sia la più congrua; corriamo infatti il rischio oggettivo nel prossimo futuro di non poter proseguire il nostro esame per i conco-

mitanti lavori dell'Assemblea. Riuscendo a « strappare » i prescritti pareri in tempi congrui, potremmo licenziare abbastanza rapidamente il provvedimento; per tale motivo la proposta avanzata dal Presidente mi sembra quanto mai opportuna e chiedo ai colleghi di accoglierla.

REMO RATTO. Si potrebbe almeno rinviare alla prossima settimana!

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che la via indicata dal presidente sia la più utile a coniugare le due esigenze: quella di un'ulteriore approfondimento – d'altra parte il relatore ha sollevato una questione che merita una riflessione da parte del Governo – e quella di concludere rapidamente l'esame del provvedimento.

Sono particolarmente favorevole all'emendamento presentato sulle graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica, poiché la questione può ostacolare il funzionamento di tali istituti.

Riservandoci quindi il diritto e il dovere di entrare con maggiore cognizione nel merito, ritengo che l'urgenza di provvedere ci induca a dare un'adesione di principio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mancini Vincenzo, Nucci Mauro, Sapienza e Rebecchi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, al comma 2, sostituire le parole hanno validità per un ulteriore anno scolastico *con le seguenti* hanno validità per un ulteriore biennio.

1. 1.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Gli onorevoli Nucci Mauro e Sapienza hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992, mantengono la loro validità anche per l'anno scolastico 1992-1993.

2. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato fino al 31 ottobre 1993.

1. 01.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1.1 Il triennio di validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, da bandire in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1993-1994. I posti relativi all'anno scolastico 1992-1993, destinato al predetto concorso sono conferiti, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, agli idonei delle graduatorie del concorso ordinario già espletato. In caso di esaurimento o in mancanza di tali graduatorie, i posti non conferiti vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui al comma 2. Per tali posti non si applica il reintegro di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989.

2. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli a posti di coordinatore amministrativo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in

prima applicazione del decreto medesimo hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

1. 02.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 1. 01.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 1.02.

(È approvato).

Trasmetterò alle Commissioni competenti l'emendamento e gli articoli aggiuntivi affinché ne valutino le conseguenze per gli aspetti di rispettiva competenza.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 13 ottobre 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

STC11-11-LG-1
Lire 500